

REGIONE ENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA
ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01
N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

In data presso la sede dell'Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più
brevemente A.U.L.S.S. 4) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito
della deliberazione n. 289 del 28.04.2017

T R A

l' A.U.L.S.S. 4- Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277)
rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a
Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi
n. 5 a S. Donà di Piave

E

la dott.ssa LEONARDINI Lisa nata a il e residente a in
via n. - int. - C.F.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1.** L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi de gli
artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo
30.03.01 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni
- 2.** La dott.ssa Leonardini, in qualità di coordinatore per le attività
trasversali del Programma Mattone Internazionale Salute ProMis, si

impegna ad effettuare una collaborazione professionale per l'espletamento delle seguenti attività:

- coordinamento Rete Interregionale;
- coordinamento Gruppo Ristretto;
- raccordo con altre politiche amministrative;
- coordinamento tecnico del servizio.

Le sedi di espletamento dell'attività sono S. Donà di Piave, Venezia e Roma.

Il presente contratto, inizialmente perfezionato con deliberazione n. 371 del 25 maggio 2016 e vigente per il periodo dal 25 maggio 2016 al 30 aprile 2017, differisce la data di scadenza al 30 aprile 2018, fatta salva l'eventuale determinazione di una nuova data di scadenza del Programma Mattone Internazione Salute ProMis.

La dott.ssa Leonardini svolge la propria attività professionale in autonomia secondo il programma di attività e secondo gli indirizzi del responsabile del progetto a cui afferisce. Il responsabile verifica la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati al collaboratore. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dalla dott.ssa Leonardini risultino non conformi a quanto richiesto o siano solo parzialmente soddisfacenti, il responsabile del progetto può chiedere al collaboratore di integrare i risultati. Nei casi più gravi di inadempienza l'A.U.L.S.S. 4 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 45.000,00= (quarantacinquemila/00) lordi (e ciò per le quote direttamente a carico dello stesso collaboratore in relazione agli oneri di tipo fiscale, previdenziale, assistenziale); saranno altresì rimborsate le spese di

viaggio sostenute in relazione a missioni svolte per l'espletamento di attività proprie del programma di cui al precedente punto 2 e saranno finanziate con risorse del programma medesimo.

La corresponsione in rate del compenso previsto, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata dal responsabile di cui all'art.2, sarà effettuata con cadenza mensile posticipata.

La dott.ssa Leonardini dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

La dott.ssa Leonardini dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo pari a 1/12 dell'intera somma prevista quale compenso per ogni mese di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del responsabile del progetto a cui il professionista afferisce.

5. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 4, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche

approvato con deliberazione dell'A.U.L.S.S. n. 4 n. 501 del 24.06.2016 e dalla direttiva (prot. n. 32901 del 23.05.2016) in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale. Una copia dei predetti documenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

8. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

9. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

10. La dott.ssa Leonardini prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE -

- Dott.ssa Lisa LEONARDINI - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.L.S.S. .4

- Dott. Carlo BRAMEZZA - _____